

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
NAPOLI SEZIONE 41 DI NAPOLI

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 893/13 depositato il 18/01/2013
- **avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE CONTRO AGENZIA DIREZIONE PROVINCIALE di NAPOLI**
- **proposta dal ricorrente: BANCA SPA**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18.01.2013 la **BANCA SPA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso avviso di liquidazione nr. (OMISSIS), notificato nei suoi confronti il 18-6-12, emesso dall'Ufficio del Registro di Napoli, avente ad **oggetto omesso versamento di imposte di registro**, oltre sanzioni ed oneri per un importo complessivo di euro 3411,16, riguardanti il decreto ingiuntivo nr. 3290/2010 emesso dal Tribunale di Napoli.

La **BANCA SPA** precisava che in detto decreto ingiuntivo il Tribunale aveva ingiunto al suo **DEBITORE** ed ai suoi tre fideiussori di pagare in suo favore la somma di euro 645.988,89, oltre interessi; che nell'atto impugnato l'Ufficio aveva applicato per il calcolo della **tassa di registrazione** i criteri proporzionali sulla garanzia fideiussoria senza considerare che la condanna era unica.

In particolare la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso per **illegittimità della tassazione** essendo stato violato il principio dell'alternatività tra l'IVA e l'imposta di registro ex art. 40 del D.P.R. nr. 131/86 atteso che nella fattispecie i crediti riportati nel decreto derivavano da contratti di finanziamento a medio termine ed erano esenti dalla imposta, rientrando nel campo di applicazione dell'IVA.

Da ciò discendeva che il decreto ingiuntivo doveva essere **registrato a tassa fissa e non con aliquota proporzionale**, senza assumesse alcun rilievo la circostanza che l'ingiunzione de qua era rivolta nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori.

Inoltre l'avviso impugnato era illegittimo anche per la **duplicazione dell'imposta** atteso che la condanna contenuta nel decreto era in solido tra il debitore principale ed i fideiussori e l'imposta non poteva essere applicata con riferimento a ciascun rapporto. Non era dovuta di conseguenza alcuna distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria.

Alla stregua di tanto la ricorrente chiedeva la **sospensione dell'esecuzione dell'avviso** e, nel merito, la sua illegittimità con riforma dello stesso da calcolarsi solo sull'obbligazione principale ed in misura fissa, con vittoria di spese.

Con comparsa depositata il 3-03-13 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli - che chiedeva il rigetto del ricorso avverso, con condanna di controparte alle spese, evidenziando la legittimità dell'avviso impugnato atteso che rispetto al decreto contenente la condanna al pagamento di somme era stata applicata sia la imposta di registrazione in termine fisso sia in termine proporzionale per la parte relativa alle fidejussioni e che, a norma dell'art. 57 del T.U. nr.131/86 erano solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta tutte le parti in causa.

All'udienza del 9-07-14, all'esito della discussione, la Commissione tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato sulla sregua delle argomentazioni di seguito esposte. L'articolo 6 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1987 include le garanzie reali e personali fra: quelle soggette al tributo in termine fisso, con aliquota pari allo 0,5%. L'articolo 43 del D.P.R. 131/1986 prevede che la base imponibile sia pari alla somma garantita. Quando, come nella fattispecie in esame, si verifica l'inadempimento dell'obbligato principale, la garanzia viene indicata nel decreto ingiuntivo e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del D.P.R. 131/1986 secondo cui se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

Lo stesso art. 22 del D.P.R. 131/1986 chiarisce che la base imponibile dell'imposta debba essere determinata considerando la parte dell'atto enunciato "non ancora eseguita".

Dall'esame degli atti di causa risulta che con il decreto ingiuntivo de quo registrato mediante applicazione di imposta fissa e di imposta proporzionale di registro, rispettivamente per il contratto di finanziamento principale e per quello stipulato dai fidejussori, il Tribunale di Napoli condannava il debitore principale ed i fidejussori al pagamento in solido delle esposizioni debitorie maturate in favore della BANCA SPA, scaturenti dal contratto di finanziamento a medio termine.

L'art. 8 n. 1 lett b.) nota II della Tariffa allegata al t.u. approvato con D.P.R. 131/86 stabilisce che gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro per la parte in cui dispongono il pagamento dei corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico; quest'ultima disposizione stabilisce a sua volta che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'IVA l'imposta di registro si applica in misura fissa.

Ai fini dell'applicazione delle imposte dovute in sede di registrazione di decreti ingiuntivi di condanna, l'Amministrazione Finanziaria ha da tempo impartito puntuali e chiare istruzioni ai propri Uffici, nel senso che la restituzione delle somme dovute a seguito di apertura di credito costituisce una delle prestazioni che formano l'oggetto del contratto di finanziamento, come tale da considerarsi

attratto nell'orbita dell'imposta sul valore aggiunto, anche se dichiarato esente da imposta ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 (ris. 24.2.1988 prot. 220896), con conseguente applicazione dell'imposta fissa di registro per il principio di alternatività fissato dall'art. 40 della legge di registro.

Ha chiarito, altresì, che la registrazione a tassa fissa si applica nei casi di decreti ingiuntivi che comportano condanna al pagamento di somme da parte del debitore principale e del fideiussore, sia esso soggetto o non soggetto all'IVA, nonché nei casi di decreti ingiuntivi recanti condanne nei confronti del debitore principale e del fideiussore nel caso in cui il credito derivi da un'operazione soggetta all'IVA che viene adempiuta in esecuzione dello stesso decreto da un soggetto non IVA (circolare ministeriale n. 214/L del 10.9.1998).

Ciò precisato, le prestazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72, in cui sono comprese le operazioni di finanziamento e quelle fideiussorie oggetto dell'odierna controversia, non sono prestazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA, prestazioni cioè escluse o non soggette che in genere non determinano alcun tipo di obbligo (come fatturazione, registrazione, ecc.), ma sono prestazioni soggette ad IVA in quanto esse non esonerano, salvo eccezioni, dagli adempimenti formali previsti dalla disciplina dell'imposta, e possono incidere sul rapporto d'imposta con vari effetti, quale, a mero titolo esemplificativo, l'operatività delle regole sulla indeirabilità dell'imposta assolta sugli acquisti. Pertanto, il decreto ingiuntivo di condanna alla restituzione di somme derivanti da finanziamento concesso da Istituti di credito configura una prestazione soggetta ad IVA, onde esso va registrato a tassa fissa di registro per il principio di, alternatività fra le due imposte, ai sensi del già citato art. 40 del D.P.R. 131/86.

Sussistono motivi di equità per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

- a) accoglie il ricorso;
- b) compensa tra le parti le spese di lite

Così deciso in Napoli, il 09.07.2014.

Il Giudice relatore ed estensore
Starita Vincenzo

Presidente
Mazziotti di Celsio Lucio

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*

SENA PARTE CREDITIS
www.senapartecreditis.it